

Allegato alla deliberazione del Consiglio
comunale n. 53 dd. 30/11/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Leonardi dr. Leonardo


(firmato digitalmente)

COMUNE DI CARISOLE

Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE PULIZIA CAMINI

Anno 2015



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DD. 30.11.2015

ART. 1
OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Fermo restando il rispetto delle norme tecniche, della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle prescrizioni date dal costruttore in riferimento alla costruzione ed alla messa in opera di ogni elemento che compone il sistema di scarico fumi, questo regolamento disciplina le modalità per la pulitura dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizi antincendi), dal D.P.P. n. 15-90/Leg. dd. 09.08.2012.
2. La finalità di queste disposizioni è quella di ridurre i rischi di incendi e di intossicazione dovuti al ristagno dei prodotti della combustione all'interno dei locali.
3. Questo regolamento si applica ai generatori di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso siti nelle abitazioni di uso civile e in locali inseriti in immobili destinati ad altre attività.

ART. 2
MODALITÀ, OBBLIGHI E SCADENZE

1. La regolare manutenzione delle canne fumarie, dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso è obbligatoria su tutto il territorio comunale.
2. La pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido garantisce il mantenimento delle sezioni libere da qualsiasi deposito o ostruzione, anche attraverso l'asportazione di depositi carboniosi. La pulizia deve essere svolta in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di rimuovere i depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da combustione.
3. Fino all'emanazione di specifiche norme tecniche di settore, i condotti a servizio di generatori utilizzati anche saltuariamente ed alimentati con combustibile solido, compresi i canali da fumo sono controllati e puliti:
 - a) ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso, almeno una volta all'anno;
 - b) indipendentemente da quanto previsto dalla lettera a), prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo e ogni qualvolta si verificano fenomeni di malfunzionamento.
4. Per le canne fumarie a servizio di fonti di calore alimentate a combustibile liquido o gassoso (gasolio, gas, ecc.) la pulizia e il controllo sono da eseguirsi a seconda della necessità dettata dalla frequenza d'uso, dal tipo di combustibile o dalle norme in materia di sicurezza degli impianti e delle prescrizioni date dal costruttore in riferimento alla costruzione e messa in opera dell'impianto in modo da mantenere gli stessi in stato di perfetta funzionalità ed efficienza.

ART. 3

OBBLIGHI DEI SOGGETTI TENUTI ALLA PULIZIA DELL'IMPIANTO

1. L'Amministratore di condominio, per quanto di competenza, il proprietario dell'abitazione o suo delegato che occupa l'abitazione stessa a qualsiasi titolo sono i soggetti tenuti al controllo e alla pulizia dell'impianto. Possono provvedervi a mezzo di ditta specializzata (spazzacamino), o anche direttamente e garantiscono inoltre la corretta manutenzione e pulizia delle canne fumarie e dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, compresi i canali da fumo, mantenendo gli stessi in perfetta funzionalità ed efficienza.
2. Per ditta specializzata s'intende una ditta in possesso dei titoli di professionalità iscritta all'albo delle imprese artigiane per la specifica attività di pulizia camini. La ditta specializzata è autorizzata ad esercitare sul territorio comunale con l'applicazione di tariffe nei limiti delle tariffe di mercato.
3. Il soggetto tenuto alla pulizia annota l'esecutore e la data di svolgimento delle operazioni di pulizia, in un apposito registro, conforme al fac-simile allegato a questo regolamento (Allegato A). Deve essere conservato un registro per ciascuna canna fumaria. Se la canna fumaria non è in esercizio cioè non è collegata ad alcun generatore oppure è collegata ad un generatore non utilizzato (mai nell'arco dell'anno), tale condizione va annotata nel relativo registro riportando la data di inattività e la motivazione; nel momento in cui la canna fumaria sarà riutilizzata, tale condizione dovrà essere annotata nel registro. Nel caso di condomini, è obbligo dell'amministratore condominiale accertare che ciascun condotto a servizio di generatori alimentati con combustibile solido sia provvisto di proprio registro e che quest'ultimo venga regolarmente compilato dal proprietario o suo delegato.
4. In alternativa all'annotazione nel registro può essere allegata allo stesso documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione delle operazioni di controllo e/o pulizia da parte di ditta specializzata.
5. I comproprietari, affittuari, amministratori o chi abbia titolo sono obbligati, qualora non vi ostino cause di forza maggiore o legittimi impedimenti, a permettere lo svolgimento regolare delle operazioni di pulizia dei condotti, che dovranno avvenire in tempi ragionevoli, acconsentendo l'accesso ai locali interessati e al tetto, previo preavviso, anche verbale, della data e ora dell'intervento.
6. È dovere degli stessi di provvedere a che, durante lo svolgimento del lavoro di pulitura dei camini, siano chiuse completamente ed in modo adeguato, tutte le aperture dei condotti/raccordi da fumo, onde evitare la penetrazione di fuliggine nei locali abitati.
7. Le prestazioni dovranno essere pagate direttamente alla ditta esecutrice che rilascerà apposita ricevuta fiscale e fornirà a consuntivo all'Amministrazione comunale distinta analitica dei camini puliti.
8. Rientra nei doveri del soggetto tenuto alla pulizia segnalare anche al Sindaco, qualsiasi situazione di scarsa funzionalità della canna fumaria e/o di possibile pericolo di incendio riscontrata durante le operazioni effettuate.

ART. 4
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLO SPAZZACAMINO

1. Lo spazzacamino è responsabile nei riguardi del proprietario/inquilino della casa, dei danni arrecati, dovuti a negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme legislative e regolamenti o trascuratezza nello svolgimento dell'incarico.
2. Lo spazzacamino durante i lavori di pulitura dovrà mantenere un corretto comportamento evitando il più possibile di sporcare i locali ove hanno luogo le operazioni di pulitura.
3. L'accesso al tetto dovrà avvenire usando tutte le precauzioni e le cautele per evitare danni e nel rispetto delle indicazioni delle norme antinfortunistiche in vigore per tutelare l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori, esonerando, di conseguenza, l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.
4. L'addetto alla pulizia dei camini ha l'obbligo di segnalare al Comune tutti gli inconvenienti riscontrati durante l'esecuzione dei lavori ed in particolare tutte le circostanze e le situazioni anomale, con particolare riguardo a quelle dove possono riscontrarsi casi particolari o atti a provocare incendi.

ART. 5
CONTROLLO E VIGILANZA

1. Il Sindaco, quale responsabile della sicurezza e della prevenzione incendi, potrà far controllare, secondo le modalità che riterrà più opportune, il rispetto del presente regolamento. Per gli interventi di controllo il Sindaco potrà avvalersi di tecnici appositamente incaricati o, previo accordo, del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari.
2. Ove necessario eventuali interventi verranno fatti eseguire d'ufficio con il recupero delle spese sostenute a carico dell'inadempiente.
3. I Vigili del Fuoco che intervengono per un fuoco di un sistema di evacuazione dei prodotti da combustione, segnalano l'evento al sindaco del comune dove si trova il sistema di evacuazione.

ART. 6
SANZIONI

1. I contravventori alle norme del predetto regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, saranno passibili delle sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.

LEGENDA

SCALA	specificare, se trattasi di condominio provvisto di più scale, l'eventuale numero o lettera di riconoscimento della scala interna
N° APPARTAMENTO	specificare, se trattasi di condominio provvisto di numerazione dei singoli appartamenti il n° interno dell'appartamento
POSIZIONE DEL GENERATORE	specificare in quale locale si trova il generatore (soggiorno, cucina, disimpegno, ecc.)
LIVELLO	se trattasi di unità abitativa posta su più livelli, specificare il piano in cui si trova il generatore
UTILIZZATORE	soggetto che ha in uso il generatore
NOTE	eventuali annotazioni utili per l'intervento SUCCESSIVO O PER INDICARE "IN ESERCIZIO" O "NON IN ESERCIZIO" E LA MOTIVAZIONE.
ESECUTORE	nome e cognome del soggetto che provvede alla pulizia
PIANO	specificare il piano in cui si trova l'appartamento
COMBUSTIBILE DI ALIMENTAZIONE	specificare il tipo di combustibile usato (legna, pellet, gas, gasolio, ecc)

LIBRETTO CAMINI



NB: il presente libretto può essere utilizzato per un unico camino